

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1465</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

*Presentata il 20 marzo 1984*

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex combattenti dipendenti dalla pubblica amministrazione ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, su circa trentamila pensionati ex dipendenti del parastato e di altri enti pubblici con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, pende la spada di Damocle delle determinazioni che l'Istituto nazionale della previdenza sociale minaccia di attuare nei loro confronti, se non vengono assunte rapidamente le iniziative legislative idonee a superare il consolidato indirizzo della suprema Corte di cassazione circa la non applicabilità dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifiche ed integrazioni, sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

La suprema Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 4247, del 21 settembre 1978, e cioè con ben otto anni di ritardo rispetto

alla materia del contendere disciplinata dalla legge n. 336 del 1970, ha infatti affermato il principio che i benefici previsti dalla normativa di cui sopra non spettano sulle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, principio per altro ribadito anche dalla Corte dei conti e persino dalla Corte costituzionale, che, nella fattispecie, non ha riconosciuto l'obbligo dei datori di lavoro di versare le necessarie riserve matematiche.

In relazione a quanto precede, ed in particolare al mancato intervento degli organi legislativi e di governo, più volte sollecitati al riguardo, il consiglio di amministrazione dell'INPS, con delibera numero 212 del 28 ottobre 1983, ha deciso di assumere i necessari provvedimenti cautelativi per la salvaguardia dell'integrità

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

patrimoniale dell'assicurazione generale obbligatoria, provvedimenti tradotti in una nota indirizzata agli interessati, nella quale si fa espressa riserva di procedere alla ripetizione delle somme corrisposte in attuazione delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971, e di liquidare le domande di pensionamento non ancora definite ignorando i benefici previsti dalle leggi anzidette.

Colpiti dal suddetto provvedimento sono i dipendenti del parastato, di enti pubblici e di alcuni enti economici di diritto pubblico con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

Onorevoli colleghi, l'attuazione dei provvedimenti minacciati dall'INPS, sopra precisati, che, tra l'altro, ha già innescato nei datori di lavoro l'aspettativa alla restituzione delle riserve matematiche versate all'INPS, non può non suscitare nei cittadini che hanno speso i migliori anni

della loro vita per difendere la libertà della patria e per la riconquista delle istituzioni democratiche, legittimi e inquietanti interrogativi sulla riconoscenza dello Stato e sulla credibilità dell'attuale classe politica e delle istituzioni repubblicane.

Qui si sta per perpetrare un gravissimo atto di ingiustizia sociale e costituzionale, che noi abbiamo il dovere di scongiurare, perché, al di là di ermetiche e generiche enunciazioni sulla politica di sostegno dell'economia, dell'occupazione e di tante altre riforme sociali, è sulla realizzazione di atti concreti che si misura la nostra reale sensibilità verso i problemi esistenziali del nostro popolo e la nostra capacità di risolverli in modo attendibile.

È quindi per corrispondere a questa esigenza di giustizia morale che vi chiedo, onorevoli colleghi, di esaminare ed approvare la seguente proposta di legge.

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

---

**ARTICOLO UNICO.**

I benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a favore degli ex combattenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, debbono intendersi estesi anche ai dipendenti del parastato di enti pubblici e di enti economici di diritto pubblico che fruiscono di trattamento di pensione erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.